



Interrogazioni dei Consiglieri provinciali: obbligo di risposta da parte dei Comuni

I Consiglieri della Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle loro funzioni di controllo nei confronti dell'amministrazione provinciale hanno il diritto di presentare interrogazioni a risposta scritta, interrogazioni su temi di attualità nonché mozioni e di ottenere informazioni e dati utili per l'esercizio del proprio mandato. A differenza dal diritto di accesso ai documenti riconosciuto al cittadino, per il diritto di accesso dei Consiglieri provinciali non deve essere dimostrata una situazione giuridicamente rilevante. Pertanto il Consigliere provinciale non deve neanche motivare la richiesta di accesso ai documenti.

Tuttavia secondo la giurisprudenza consolidata ci sono alcuni limiti all'esercizio del diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni :

- a) Il diritto all'informazione da una parte può fare riferimento unicamente ad atti amministrativi già fisicamente esistenti o disponibili. L'ente interrogato non può essere obbligato ad elaborare le informazioni tramite un'attività di indagine, pertanto non deve diventare un ufficio informazioni o un'agenzia investigativa.
- b) Dall'altra parte il diritto all'informazione dei Consiglieri provinciali deve limitarsi alle funzioni istituzionali della Provincia. Per quanto riguarda i Comuni, lo statuto di autonomia (art. 54, comma 5) prevede che l'esercitazione della vigilanza e tutela sulle amministrazioni comunali avvenga tramite il controllo di legittimità sugli atti amministrativi dei Comuni, mentre l'art. 83 del testo unico dell'ordinamento dei Comuni prevede il controllo sugli organi da parte della Provincia con la possibilità di sciogliere i Consigli comunali quando compiono atti contrari alla costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge.
- c) Un altro limite nell'esercizio del diritto all'accesso agli atti ed alle informazioni consiste nel fatto che non può essere oggetto di abuso e non deve essere praticato al di fuori di limiti di proporzionalità e di adeguatezza.

In che modo quindi la situazione giuridica descritta si ripercuote sulle interrogazioni dei Consiglieri provinciali riguardo le materie che interessano i Comuni?

I Comuni sono enti autonomi ai quali dopo la riforma istituzionale del 2001 è stato assegnato un ruolo alla pari con proprie competenze (art. 118 della Costituzione). Ne consegue che i Consiglieri provinciali non possono esercitare il diritto all'informazione, basato sul mandato politico, in ordine alle materie che riguardano i Comuni. Possono esercitare solamente il diritto di accesso "normale" come qualsiasi altro cittadino dimostrando un interesse giuridicamente rilevante.

Il diritto all'informazione può essere esercitato dall'amministrazione provinciale nell'ambito dell'attività di vigilanza e di tutela svolto dalla Provincia nei confronti dei Comuni?

Dal momento che il controllo di legittimità sugli atti amministrativi è stato abolito nel corso della suddetta riforma costituzionale del 2001, anche il diritto all'informazione dei Consiglieri provinciali in questo contesto di fatto è stato escluso. L'unica possibilità di esercitare il diritto all'informazione attraverso la Provincia esiste nell'ambito del controllo sugli organi, che consiste nella vigilanza se i Consigli comunali commettono atti contrari alla costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge.

In questi casi molto limitati bisogna inoltre rispettare i limiti descritti nelle suddette lettere a) e c).